

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
Marzo 2026

LEGISLAZIONE
(di Laura Ricci)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. **nel periodo compreso tra il 1.3.2026 e il 31.3.2026.**

LEGGE 9 marzo 2026, n. 35

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. (26G00051) (GU Serie Generale n.69 del 24-03-2026)

Entrata in vigore del provvedimento: 8.4.2026

All'art. 1 la legge prevede l'introduzione della pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima. La pena è da applicarsi in caso di condanna del/della coniuge, della parte dell'unione civile, del/della convivente di fatto (se designato/a quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte ovvero laddove autorizzato/a a disporre delle spoglie in virtù di espressa manifestazione di volontà della vittima), di ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima (se autorizzata dalla stessa, in forma espressa, a disporre delle proprie spoglie) o del/della parente prossimo/a (ex artt. 74 e ss. Cc) per taluni delitti, segnatamente: maltrattamenti in famiglia aggravati dall'evento morte (572, II co. Cp); omicidio volontario (art. 575 Cp); infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale aggravato dall'evento morte (art. 578, I co. Cp); omicidio del consenziente (art. 579 Cp); istigazione o aiuto al suicidio cui consegue il suicidio (art. 580, I co. Cp); omicidio preterintenzionale (art. 584 Cp); abbandono di persone minori o incapaci aggravato dall'evento morte (art. 591, III co. Cp).

LEGGE 17 marzo 2026, n. 36

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025. (26G00053) (GU Serie Generale n.70 del 25-03-2026)

Entrata in vigore del provvedimento: 9.4.2026

L'art. 5 della legge delega il governo ad attuare l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21.

La delega richiede, pertanto, di introdurre alcune modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*) affinché, «in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale», si preveda una disciplina che, nel riconoscere alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:

1. definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;
2. garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;
3. subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, fatta eccezione per i casi di urgenza debitamente giustificati e per i reati di cui agli articoli 371 *bis*, comma 4 *bis*, e 406, comma 5 *bis*, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale.

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 31.3.2026 n. 45 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 co. 2 Cp, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Il Tribunale di Firenze riteneva che l'art. 628 co. 2 Cp (rapina impropria) fosse in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», invece che «immediatamente dopo l'impossessamento».

La Corte non ha condiviso le argomentazioni del giudice *a quo*, sostenendo che la previsione non sia irragionevole. Infatti, la rapina propria e impropria sono accomunate «dall'elemento essenziale dell'utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell'aggressione medesima». Peraltro, la rapina impropria si consuma con la sottrazione della *res*, non con l'impossessamento, che è solo eventuale, ben potendo quest'ultimo non verificarsi affatto, per la scelta dell'agente o per l'intervento di terzi. Al contrario, si ha tentativo di rapina impropria quando l'agente, subito dopo aver posto in essere atti idonei alla sottrazione del bene altrui, non portati a compimento per circostanze estranee alla sua volontà, usi violenza o minaccia.

C. cost., 31.3.2026 n. 44 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* co. 3 n. 3 Cp, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629 co. 1 Cp. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* co. 3 n. 3 Cp, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629 co. 1 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia e dal Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica.

I rimettenti dubitavano della compatibilità costituzionale dell'art. 131-*bis* co. 3 n. 3 Cp, nella parte in cui esclude che l'offesa recata dal delitto di estorsione non aggravato, tentato o consumato, possa essere considerata di particolare tenuità, diversamente che per la rapina.

La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione censurata per quanto concerne l'estorsione tentata, mentre ha concluso per l'inammissibilità di analoga questione rispetto all'estorsione consumata. Sotto il primo profilo, si afferma che la comparazione tra l'estorsione e la rapina rende evidenti profili di manifesta irragionevolezza: si tratta, infatti, di fattispecie delittuose omogenee dal punto di vista dell'identità dei beni giuridici tutelati (delitti contro il patrimonio commessi con violenza o minaccia, che offendono altresì la libertà di autodeterminazione individuale), dall'essere entrambi reati di danno, nonché dall'identità della pena detentiva edittale. Ne discende che la tentata estorsione deve rientrare nel perimetro applicativo della esimente della particolare tenuità del fatto. Sotto un secondo e diverso punto di vista, la Corte ha invece dichiarato l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni sollevate con riferimento all'estorsione consumata, in quanto nei giudizi da cui sono scaturite le ordinanze di rimessione si procedeva per delitti tentati.

C. cost., 27.3.2026 n. 40 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 co. 2-*bis* del d.lgs. 18.8.2015 n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'art. 1 co. 2-*bis* lett. *a* del d.l. 28.3.2025 n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella l. 23.5.2025 n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 C.e.d.u., all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16.12.1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima penale.

La Corte di cassazione aveva sollecitato la Consulta a rivedere l'attuale disciplina del trattenimento dello straniero che abbia chiesto la protezione internazionale in un centro per il rimpatrio, in particolare nella parte in cui – in ipotesi di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato *ex art.* 6 co. 3 d.lgs. 142/2015 (trattenimento "secondario") – prevede che il richiedente rimanga nel centro sino alla decisione sulla convalida da parte della corte d'appello.

La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili perché non rilevanti nel giudizio principale, che aveva ad oggetto la sussistenza dei presupposti dell'ultimo provvedimento di trattenimento (motivato sulla base del pericolo per l'ordine e la

sicurezza pubblica e del rischio di fuga), e non invece la legittimità della protrazione della detenzione dello straniero nel tempo intercorrente tra la mancata convalida del provvedimento precedente e l'adozione di quello successivo.

Nondimeno, i giudici costituzionali hanno sollecitato il legislatore a modificare la disciplina in esame, per renderla pienamente conforme agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nonché all'art. 13 Cost. Nell'occasione, si sono altresì affermati alcuni principi fondamentali, tra cui quello di evitare che la presentazione di una domanda di protezione internazionale determini in via automatica il venir meno del trattenimento dello straniero in vista dell'esecuzione dell'espulsione, specie quando si tratti di soggetto che ha commesso gravi reati e che potrebbe, se rimesso in libertà, sottrarsi alla stessa.

C. cost., 23.3.2026 n. 38 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 lett. a della l. 27.9.2021 n. 134, in combinato disposto con l'art. 1 co. 2 della l. 9.1.2019 n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 co. 2 Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, sezione prima penale.

I sospetti di incostituzionalità della Corte d'appello di Lecce riguardavano la disciplina della prescrizione del reato, come interpretata dalle Sezioni unite con la sentenza 20989/2025. Come noto, infatti, l'arresto da ultimo citato ha sancito che il regime prescizionale di cui alla l. 23.6.2017 n. 103 continui a trovare applicazione ai fatti commessi dal 3.8.2017, data della sua entrata in vigore, al 1°1.2020, data dell'entrata in vigore della l. 9.1.2019 n. 3.

La Corte ha chiarito che siffatta interpretazione giurisprudenziale non viola il principio di legalità in materia penale, né il principio di retroattività della legge più favorevole per l'imputato. Infatti, la legge più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo è la l. 103/2017, che si limitava a sospendere il corso della prescrizione per periodi limitati e dopo una sentenza di condanna, mentre le leggi successive stabiliscono la definitiva sospensione o, comunque, la definitiva cessazione del suo corso a partire dalla sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione.

C. cost., 20.3.2026 n. 34 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 co. 1 n. 8 della l. 20.2.1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale.

Il Tribunale di Bologna si doleva del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di delitto di favoreggiamento della prostituzione, che è quello della reclusione da due

a sei anni (la stessa pena prevista per il più grave reato di sfruttamento della prostituzione), anziché della reclusione fino a sei anni. Domandava alla Corte, in subordine, di introdurre un'attenuante per i casi di lieve entità.

Il giudice delle leggi ha dichiarato le questioni infondate, ribadendo che l'incriminazione del favoreggiamento della prostituzione risponde ad un'esigenza di tutela dei diritti fondamentali e della dignità della persona che si trovi in condizioni di vulnerabilità, finendo, perciò, per cadere «nel vortice della prostituzione». Non è dunque irragionevole l'aver previsto il medesimo trattamento sanzionatorio per il favoreggiamento della prostituzione, da un canto, e lo sfruttamento, dall'altro. Dopodiché, la Corte ha affrontato la questione dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio per il favoreggiamento di lieve entità: sul punto, il giudice può ben avvalersi di strumenti, rimessi alla sua libera valutazione, come l'istituto delle circostanze attenuanti generiche, che gli consentono di graduare la pena, adeguandola alla gravità dei fatti, nonché di ritenere la condotta priva di qualsivoglia potenzialità lesiva, in applicazione del principio di offensività in concreto.

C. cost., 20.3.2026 n. 33 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20 co. 1 primo periodo e co. 2 della l. 18.4.1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica. La Corte ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20 co. 1 primo periodo e co. 2 l. 110/1975, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25 co. 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 C.e.d.u., dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica.

Bersaglio del giudice *a quo* era l'art. 20 co. 1 primo periodo e co. 2 l. 110/1975, che punisce il fatto di chi non custodisca armi o esplosivi «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica». La norma era stata, infatti, tacciata di irragionevolezza, oltre che di non rispettare il principio di tassatività e determinatezza della legge penale e, di conseguenza, anche il diritto di difesa.

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni sollevate con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.; ha invece ritenuto infondate le residue censure. Si osserva, invero, che il precetto non è indeterminato: l'espressione «ogni diligenza», su cui si appuntano le doglianze del Tribunale di Reggio Calabria, richiama la descrizione della fattispecie colposa come delineata dal codice penale, che presuppone un comportamento improntato a prudenza, attenzione e perizia. Di conseguenza, il contenuto dell'obbligo imposto al detentore non qualificato di armi ed esplosivi è «facilmente percepibile», soprattutto considerata la finalità della disciplina

in materia di circolazione di armi ed esplosivi, che è quella di impedire che tali strumenti finiscano nella disponibilità di terzi e di prevenire rischi per beni fondamentali quali la vita e l'incolumità personale. D'altronde, il precetto risulta sufficientemente determinato, poiché il grado di diligenza richiesto dalla normativa censurata è quello esigibile da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*.

C. cost., 19.3.2026 n. 32 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 co. 2 n. 1 Cp, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164 co. 4 Cp. La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178 ult. inciso Cp, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania.

Con la sentenza in commento, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del divieto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva superiore ai limiti di cui all'art. 163 Cp, anche se oggetto di riabilitazione.

Ad avviso del giudice delle leggi, l'automatica preclusione *de qua* viola gli artt. 3 e 27 Cost. Infatti, la riabilitazione comporta l'estinzione di ogni effetto penale della condanna, tra cui anche quello di escludere che la pena detentiva per delitto già comminata con sentenza, poi oggetto di riabilitazione, possa assumere rilievo pure ai fini del cumulo previsto dagli artt. 163 e 164 co. 4 Cp. Nondimeno, resta fermo che la riabilitazione può essere revocata dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per un nuovo reato nonché sull'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

C. cost., 17.3.2026 n. 31 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33 co. 1 lett. *b* e 39 co. 1 n. 5 della l. 26.7.1975 n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27 co. 3 e 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della l. 354/1975, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 15 Cost., dal medesimo giudice.

L'imputato era stato tratto a giudizio per il reato di danneggiamento, per aver incendiato alcune suppellettili della propria cella, mentre si trovava sottoposto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività comuni. Il Tribunale

di Firenze sosteneva, dunque, che gli artt. 33 co. 1 lett. *b*, 39 co. 1 n. 5, 40 della l. 354/1975 fossero incostituzionali, perché la condotta penalmente rilevante sarebbe stata tenuta in reazione alla misura dell'isolamento. Secondo il rimettente, in particolare, l'accoglimento delle questioni avrebbe consentito di configurare in favore dell'imputato la scriminante della legittima difesa (quantomeno putativa), ovvero di escluderne la punibilità per particolare tenuità del fatto.

Ricostruito brevemente il quadro normativo di riferimento in tema di esclusione dalle attività in comune quale sanzione disciplinare, la Corte ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. Secondo i giudici costituzionali, infatti, il danneggiamento non potrebbe essere scriminato dalla legittima difesa, perché tra i presupposti della scriminante in discorso vi è anche l'inevitabilità del pericolo. Nel caso concreto, il detenuto avrebbe però potuto evitare «il pericolo, che alla sua salute eventualmente fosse derivato dall'isolamento», tramite gli strumenti previsti dalla legge, ossia il ricorso al magistrato di sorveglianza o la richiesta di assistenza sanitaria, senza che vi fosse alcun bisogno di bruciare le dotazioni della cella. D'altro canto, il danno cagionato dal detenuto non sarebbe di particolare tenuità e non potrebbe quindi condurre al riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità dell'art. 131-bis Cpp. Invero, l'ordinamento penitenziario mette a disposizione del detenuto specifici rimedi giuridici per contestare tanto la sanzione disciplinare quanto la legittimità stessa delle norme su cui la medesima si fonda, mentre resta antigiuridica la reazione a quella che sia percepita come un'ingiustizia.

C. cost., 17.3.2026 n. 30 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis co. 4 Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 co. 2 e 3 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 § 2 C.e.d.u., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica.

Il giudice *a quo* aveva promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis co. 4 Cp, nella parte in cui vieta la concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova per più di una volta.

La Corte ha escluso che la previsione censurata contrasti con la presunzione di innocenza, osservando come essa non si ricolleggi ad una precedente affermazione di responsabilità penale, né implichi un giudizio di colpevolezza. Al contrario, essa riflette una scelta discrezionale del legislatore, che intende offrire all'imputato, per una sola volta, la possibilità di evitare il processo attraverso un percorso alternativo caratterizzato da spiccate finalità rieducative e riparatorie. Inoltre, la pendenza di un nuovo procedimento penale nei confronti dello stesso soggetto evidenzia come il

percorso intrapreso non sia stato sufficiente a dissuaderlo dalla commissione di nuovi reati.

La Corte ha poi rilevato come la scelta normativa oggi al vaglio, nel circoscrivere l'ambito di operatività di un istituto connotato da marcata specialità, non determini alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alle fattispecie invocate dal rimettente, tra cui il patteggiamento, il decreto penale di condanna, la sospensione condizionale della pena. Parimenti, la messa alla prova per gli adulti si distingue da quella prevista per i minori: la prima ha «innegabili tratti sanzionatori», mentre la seconda si caratterizza per una più accentuata funzione rieducativa e di reinserimento sociale.

In conclusione, la Corte ha chiarito che il limite censurato risponde a finalità di prevenzione speciale, senza compromettere la vocazione rieducativa dell'istituto né ostacolare l'obiettivo di ridurre – nel lungo termine – il carico dei procedimenti penali.

C. cost., 10.3.2026 n. 27 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 co. 1 e 623 co. 1 lett. a Cpp, nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.

Il Tribunale di Milano aveva censurato gli artt. 34 e 623 co. 1 lett. a Cpp, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell'esecuzione che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 Cpp.

La Corte ha accolto le questioni, rilevando come – nel decidere sull'istanza di revoca ex art. 669 cit. – il giudice dell'esecuzione sia chiamato a compiere delle valutazioni che «travalicano la stretta esecuzione del giudicato [...] delle pronunce di condanna delle quali si discute e attingono il livello della cognizione, poiché non si tratta di un'operazione da compiere alla stregua di criteri puramente oggettivi, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che [...] non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio». Perciò, la mancata previsione di una siffatta ipotesi di incompatibilità del giudice dell'esecuzione viola gli artt. 3 e 111 Cost.

C. cost., 3.3.2026 n. 22 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter co. 1 e 2, e 275-bis Cpp, sollevate – in riferimento agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 C.e.d.u. – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari.

Il rimettente aveva dubitato della compatibilità con il dettato costituzionale degli artt. 282-ter co. 1 e 2 e 275-bis Cpp, come modificati dalla l. 24.11.2023 n. 168, nella parte in cui prevedono che l’applicazione della misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento comporti sempre e automaticamente sia l’obbligo di rispettare la distanza minima di 500 metri, sia l’impiego delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis Cpp da parte della polizia giudiziaria, nonché – in ipotesi di non fattibilità tecnica di queste ultime – l’applicazione di un’ulteriore misura cautelare, anche congiunta e più grave.

La Corte, nella pronuncia in commento, ha concluso per l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, non essendo desumibile dall’ordinanza di rimessione «se e perché il rimettente ritenga di poter e voler dare applicazione nel caso di specie alla normativa censurata».

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. Eur., 05.03.2026, Zinchenko e Tamtura c. Ucraina

«**Art. 3 (sostanziale):** Irricevibile – Trattamento degradante – Collocazione in una gabbia di vetro durante le udienze del processo penale – Misura che non comporta di per sé un elemento di umiliazione tale da raggiungere la soglia minima di gravità, a differenza della detenzione in gabbie metalliche – Nelle circostanze complessive del caso, soglia minima di gravità non raggiunta – Ricorso manifestamente infondato; e **Art. 5 co. 3:** Violazione – Ragionevolezza della custodia cautelare – Mancata indicazione, da parte dei giudici nazionali, di motivi “pertinenti” e “sufficienti” a giustificare la proroga della detenzione del secondoricorrente e la sua durata di quattro anni e dieci mesi».

Il caso Zinchenko e Tamtura c. Ucraina concerne, da un lato, le modalità di partecipazione dei ricorrenti alle udienze penali e, dall'altro, la durata della detenzione cautelare del secondo ricorrente. I ricorrenti sostengono che la loro collocazione in una gabbia di vetro durante le udienze abbia costituito un trattamento degradante, in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Il secondo ricorrente lamenta inoltre, ai sensi dell'art. 5 co. 3 CEDU, la durata irragionevole della sua detenzione cautelare, sostenendo che i giudici nazionali non abbiano fornito motivazioni sufficienti per giustificare la protrazione.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU dichiara anzitutto inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso *ex art. 3 CEDU*, ritenendo che il collocamento dei ricorrenti in una gabbia di vetro durante le udienze, valutato nelle circostanze complessive del caso, non abbia raggiunto la soglia minima di gravità richiesta dalla Convenzione. Diversamente, con riguardo al secondo ricorrente, la Corte accerta la violazione dell'art. 5 co. 3 CEDU, osservando che la durata della custodia cautelare non era giustificata da motivi “pertinenti” e “sufficienti”, essendosi i giudici nazionali limitati a motivazioni stereotipate e prive di un effettivo esame delle circostanze concrete.

C. Eur., 05.03.2026, Khattab c. Belgio

«**Art. 6 co. 1 (penale) e Art. 6 co. 3 lett. b) e c):** Non violazione – Equo processo – Giurisdizioni nazionali che, pur dichiarando ammissibile, hanno ritenuto non fondata l'opposizione del ricorrente avverso la sua condanna contumaciale in appello – Giudici interni che hanno esaminato attentamente le ragioni addotte dal ricorrente per giustificare la mancata comparizione, respingendole con decisioni debitamente

motivate e prive di arbitrarietà – Ricorrente che, per propria scelta, si è posto nella situazione di cui lamenta la contrarietà all'art. 6 – Possibilità per il ricorrente di farsi rappresentare dai propri difensori dinanzi alla corte d'appello, inizialmente esercitata e successivamente abbandonata consapevolmente nel corso del procedimento – Preparazione della difesa in appello con l'assistenza di un difensore non ostacolata, ma anzi agevolata, dalle autorità nazionali – Autorità interne non responsabili delle scelte del ricorrente e delle relative conseguenze».

Il caso *Khattab c. Belgio* concerne la condanna in contumacia del ricorrente e il rigetto dell'opposizione proposta contro tale condanna. Il ricorrente sostiene che il suo diritto a un equo processo sia stato violato, in quanto non avrebbe rinunciato a comparire personalmente al processo e la sua assenza sarebbe stata dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà, legate alla sua detenzione all'estero. Egli lamenta inoltre di non aver potuto partecipare effettivamente al procedimento né comunicare in modo adeguato con i propri difensori, compromettendo la possibilità di organizzare una difesa effettiva, in violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione delle norme invocate, ritenendo che i giudici interni abbiano esaminato in modo accurato e non arbitrario le ragioni addotte dal ricorrente per giustificare la mancata comparizione e che le difficoltà difensive lamentate derivassero dalle sue stesse scelte, non da ostacoli imputabili alle autorità. Di conseguenza, il processo nel suo complesso è considerato dalla Corte EDU equo e rispettoso dell'art. 6 CEDU.

[C. Eur., 05.03.2026, Petrov c. Repubblica di Moldavia](#)

« **Art. 3 (+ Art. 14):** Violazione – Trattamento degradante – Obblighi positivi – Discriminazione – Altra situazione – Segregazione, assegnazione a mansioni umilianti e negazione dell'accesso a risorse carcerarie di base imposte al ricorrente dai suoi codetenuiti in ragione del suo status di “paria” nella gerarchia informale tra detenuti – Situazione del ricorrente analoga a quella esaminata nella causa *D. c. Lettonia* – Autorità che non potevano ignorare i rischi ai quali la situazione di vulnerabilità del ricorrente lo esponeva senza adottare misure adeguate per proteggerlo – Autorità pienamente consapevoli della gravità e dell'ampiezza del problema delle gerarchie informali nelle carceri moldave e del loro effetto discriminatorio sui detenuti qualificati come “paria”, senza aver intrapreso alcuna azione per porvi rimedio – Violazione del diritto del ricorrente a una pari protezione della legge; e

Art. 4 co. 2: Violazione – Obblighi positivi – Inadempimento dello Stato convenuto agli obblighi di proteggere il ricorrente dal “lavoro forzato o obbligatorio” connesso alla sua appartenenza al gruppo dei “paria” – Lavori gravosi e umilianti imposti dai codetenuiti con il consenso dell'amministrazione penitenziaria – Presenza di elementi di coercizione fisica e morale – Applicazione dei principi affermati nella causa *Meier c.*

Svizzera – Attività svolte dal ricorrente non qualificabili come “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta”; e

Art. 46: Esecuzione della sentenza – Obbligo per lo Stato convenuto di adottare misure generali volte a porre rimedio al problema sistemico delle gerarchie informali tra detenuti».

Il caso *Petrov c. Repubblica di Moldova* concerne il trattamento subito dal ricorrente durante la detenzione, in particolare a seguito della sua collocazione nella cosiddetta “casta dei paria” all’interno della gerarchia informale carceraria. Il ricorrente sostiene di essere stato sottoposto a restrizioni, umiliazioni e forme di segregazione rispetto agli altri detenuti, nonché a lavori non remunerati e forzati, in violazione degli artt. 3 e 4 della Convenzione EDU. Egli lamenta inoltre, ai sensi dell’art. 14 CEDU, di aver subito un trattamento discriminatorio in ragione della sua appartenenza a tale categoria, che avrebbe comportato condizioni detentive più gravose e limitazioni significative rispetto agli altri detenuti.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione delle norme invocate. In primo luogo, la Corte rileva che il ricorrente, in quanto appartenente alla “casta dei paria” all’interno della gerarchia informale carceraria, è stato sottoposto per anni a segregazione fisica e sociale, stigmatizzazione, diniego di accesso a risorse essenziali e imposizione di mansioni umilianti, subendo così un trattamento degradante di carattere discriminatorio rispetto agli altri detenuti. Le autorità, pur pienamente consapevoli della sua condizione di vulnerabilità e del carattere strutturale del fenomeno, non hanno adottato alcuna misura adeguata di protezione (violazione dell’art. 3 in combinato disposto con l’art. 14 CEDU). In secondo luogo, la Corte osserva che i lavori pesanti e degradanti imposti al ricorrente in ragione del suo status non rientravano nel lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta, poiché avevano finalità punitive e umilianti ed erano assegnati in modo discriminatorio; ne consegue che essi integravano lavoro forzato o obbligatorio, rispetto al quale lo Stato ha omesso di assicurare la necessaria protezione (in violazione dell’art. 4 co. 2 CEDU).

[C. Eur., 17.03.2026, Sungur c. Turchia](#)

«**Art. 3 (sostanziale e procedurale):** Violazione – Trattamento degradante – Spruzzo di gas lacrimogeno direttamente sulla ricorrente da parte di un agente di polizia, da una distanza inferiore a un metro, nel corso di una manifestazione, con conseguente lesione non grave trattabile con semplici cure mediche – Uso della forza non reso strettamente necessario dal comportamento della ricorrente – Mancata concessione, da parte delle autorità nazionali, di un risarcimento adeguato – Applicazione del sistema penale che ha condotto all’impunità dell’autore, senza produrre l’effetto deterrente richiesto».

Il caso **Sungur c. Turchia** concerne l'uso della forza da parte della polizia durante le proteste del Gezi Park, in particolare lo spruzzo di gas lacrimogeno direttamente contro la ricorrente. La ricorrente sostiene che tale uso della forza fosse ingiustificato e sproporzionato a fronte del carattere pacifico della manifestazione, e che abbia integrato un trattamento degradante in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Essa lamenta inoltre la violazione del profilo procedurale della stessa norma, sostenendo che la risposta delle autorità non sia stata adeguata, avendo condotto a un esito che avrebbe garantito l'impunità dell'agente responsabile e non avrebbe assicurato un accertamento effettivo delle responsabilità.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 3 CEDU sotto il duplice profilo sostanziale e procedurale. La Corte rileva che l'uso di spray lacrimogeno contro la ricorrente, spruzzato direttamente sul volto da distanza ravvicinata e in assenza di qualsiasi comportamento violento o resistivo, non era strettamente necessario e integra quindi un trattamento degradante. Inoltre, pur avendo le autorità interne riconosciuto in sostanza l'illegittimità della condotta, esse non hanno assicurato un rimedio adeguato, poiché la condanna penale dell'agente è stata privata di effetti concreti dalla sospensione della pronuncia e la sanzione disciplinare inflitta è risultata lieve, con conseguente difetto di effettività e di deterrenza della risposta statale.

C. Eur., 19.03.2026, B.G. c. Francia

«**Art. 6 co. 1 (penale):** Violazione – Equo processo – Richiamo alla legge (*rappel à la loi*) rivolto dal pubblico ministero alla ricorrente, qualificata come “autrice” di una denuncia calunniosa di fatti di violenza sessuale, a seguito dell'archiviazione della sua denuncia – Art. 35 co. 3 lett. b) – Sussistenza di un pregiudizio significativo derivante dalla violazione lamentata – Distinzione rispetto alla decisione *R. c. Regno Unito* (dec.) – Questione della “natura penale” del procedimento strettamente connessa alla sostanza della doglianza della ricorrente relativa al mancato riconoscimento e alla mancata tutela quale presunta vittima di violenza sessuale nel corso del procedimento considerato nel suo insieme – Erronea interpretazione della nozione di consenso come definita dalla giurisprudenza della Corte – Mancata rinuncia, da parte della ricorrente, alle garanzie dell'art. 6 co. 1 in assenza di un contraddittorio sulla falsità dei fatti denunciati e della possibilità di contestare la qualificazione di “autrice” di una denuncia calunniosa dinanzi a un tribunale dotato di tutte le garanzie – Successione di decisioni del pubblico ministero, nell'ambito di più procedimenti penali, sfociata in un “rimprovero ufficiale di aver commesso un reato” formalizzato mediante la misura del richiamo alla legge – Applicabilità dell'art. 6 co. 1 nel suo versante penale all'intera sequenza procedurale – Mancato rispetto delle garanzie del giusto processo».

Il caso B.G. c. Francia concerne una procedura di “richiamo alla legge” (*rappel à la loi*) avviata e applicata nei confronti della ricorrente per denuncia calunniosa di fatti di violenza sessuale. La ricorrente sostiene, ai fini della ricevibilità, che tale misura abbia natura penale e le abbia arrecato un pregiudizio concreto, contestando inoltre l’assenza di un controllo giurisdizionale interno. Nel merito, lamenta la violazione dell’art. 6 co. 1 e 2 della Convenzione EDU, denunciando il carattere non contraddittorio del procedimento, l’assenza di accesso agli atti e di una motivazione adeguata, nonché l’impossibilità di incidere sull’esito.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU, dopo aver esaminato anche le eccezioni di irricevibilità, dichiara il ricorso ricevibile e accerta la violazione dell’art. 6 CEDU sotto il profilo penale. In particolare, respinge sia l’eccezione di incompatibilità *ratione materiae*, ritenendo che la misura di richiamo alla legge integri, nel contesto complessivo del procedimento, una vera “materia penale”, sia quella relativa all’assenza di un pregiudizio significativo. Nel merito, la Corte rileva che la ricorrente è stata qualificata come autrice di denuncia calunniosa senza aver potuto beneficiare delle garanzie del giusto processo, né contestare tale qualificazione dinanzi a un tribunale, in un contesto segnato anche da una valutazione erronea del consenso e da stereotipi nella gestione della denuncia di violenza sessuale.

C. Eur., 31.03.2026, X c. Georgia

«Art. 3 e Art. 8: Violazione – Obblighi positivi – Indagine penale inefficace su accuse di abusi sessuali su una minore da parte del patrigno – Quadro legislativo e regolamentare adeguato per contrastare i reati sessuali contro i minori – Ritardi e periodi di inattività nelle indagini – Indagine rimasta inconcludente – Persistente inadempimento, o possibile mancanza di volontà, delle autorità nel condurre un’indagine adeguata su accuse gravi e mancato coinvolgimento effettivo della ricorrente nel procedimento quale vittima riconosciuta – Indagine penale idonea a causare alla ricorrente ulteriore e ingiustificato disagio, integrando una vittimizzazione secondaria».

Il caso X. c. Georgia concerne le doglianze della ricorrente relative all’inadeguatezza della risposta delle autorità a episodi di violenza sessuale subiti in età minorile. La ricorrente sostiene che lo Stato non abbia adempiuto agli obblighi positivi di protezione, in violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU, a causa sia di un quadro normativo inadeguato a reprimere efficacemente gli abusi sessuali sui minori, sia dell’inefficacia della specifica indagine penale, caratterizzata da carenze e mancati sviluppi. Lamenta inoltre di essere stata esposta a una vittimizzazione secondaria nel corso delle indagini, in ragione delle modalità intrusive e inappropriate con cui sono stati condotti alcuni atti investigativi. Infine, invocando l’art. 14 CEDU, la ricorrente denuncia il carattere discriminatorio del trattamento subito, anche alla luce di

stereotipi e pregiudizi emersi nella gestione del caso.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, osservando che, pur in presenza di un quadro normativo interno adeguato a reprimere gli abusi sessuali su minori, l'indagine penale sulla denuncia della ricorrente è risultata ineffettiva, priva della speciale diligenza richiesta in circostanze di violenza sessuale su minori e condotta con modalità suscettibili di provocare vittimizzazione secondaria. In particolare, la Corte valorizza la prolungata inerzia investigativa, il mancato riconoscimento formale della ricorrente come vittima, l'assenza di un suo effettivo coinvolgimento nel procedimento, il rifiuto di acquisire ulteriori dichiarazioni potenzialmente rilevanti e l'impiego di modalità investigative inappropriate rispetto alla sua condizione di minore. Quanto invece all'art. 14 CEDU, la Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.UE, Sez. V, 19.3.2026, *Combridus*, C-371/24

«1) L'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), e con l'articolo 8 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, a meno che sia dimostrato, da un lato, che il diritto nazionale definisce le finalità specifiche e concrete perseguite da tale raccolta in modo adeguato e sufficientemente preciso e, dall'altro, che l'autorità competente è tenuta, in ciascun caso specifico, a valutare se detta raccolta sia strettamente necessaria alla realizzazione di tali finalità, cosicché una siffatta raccolta non riveste un carattere sistematico.

2) L'articolo 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, nonché con l'articolo 54 di tale direttiva, e alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede l'obbligo, per l'autorità competente, di motivare adeguatamente, in ciascun caso specifico, il carattere «strettamente necessario», ai sensi di tale articolo 10, della raccolta dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato.

3) L'articolo 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l'articolo 8 di tale direttiva, e alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce il rifiuto della medesima di consentire la raccolta dei suoi dati biometrici, anche qualora quest'ultima non sia stata perseguita penalmente o condannata per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati, purché detta raccolta soddisfi la condizione del carattere «strettamente necessario», ai sensi di detto articolo 10, e la sanzione penale inflitta a tale titolo rispetti il principio di proporzionalità».

La questione trae origine da un procedimento penale francese nel quale HW, fermato nel contesto di una manifestazione climatica sugli Champs-Élysées, aveva rifiutato di sottoporsi a rilievi segnaletici dattiloscopici e fotografici richiesti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55-1 del code de procédure pénale. Sebbene egli fosse stato poi assolto dai reati principali per i quali era stato inizialmente sottoposto a indagine, HW è stato comunque condannato per il reato autonomo consistente nel rifiuto di sottoporsi a tali rilievi. La Corte d'appello di Parigi ha quindi chiesto se la direttiva 2016/680 osti, anzitutto, a una normativa che consente la raccolta sistematica di dati biometrici nei confronti di qualsiasi soggetto per il quale sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare la commissione o il tentativo di commissione di un reato; in secondo luogo, se il diritto dell'Unione richieda che l'autorità competente motivi in modo adeguato, caso per caso, il carattere strettamente necessario della raccolta; e, infine, se sia compatibile con la direttiva una disciplina che consente di perseguire e condannare una persona per il solo rifiuto di sottoporsi al rilievo biometrico, anche laddove essa non sia poi perseguita o condannata per il reato che aveva giustificato la misura.

La Corte ha ritenuto che l'art. 10 della direttiva 2016/680, in quanto disposizione speciale per il trattamento di categorie particolari di dati personali, imponga un controllo particolarmente rigoroso della condizione di "stretta necessità", da valutarsi alla luce delle finalità specifiche e concrete perseguite, del principio di minimizzazione, della gravità del reato ipotizzato e delle circostanze individuali del caso. Per questa ragione, una disciplina nazionale non può legittimare una raccolta generalizzata e indifferenziata di dati biometrici solo perché esistono ragioni plausibili di sospetto: il mero sospetto, da solo, non basta a presumere la stretta necessità della misura. Secondo i Giudici del Lussemburgo, occorre invece che il diritto nazionale definisca con sufficiente precisione le finalità della raccolta e che l'autorità competente sia tenuta a verificare, in concreto, se essa sia davvero necessaria e se gli obiettivi perseguiti non possano essere raggiunti con mezzi meno lesivi. In questo senso, la Corte ribadisce che una raccolta siffatta è compatibile con il diritto dell'Unione solo se, in concreto, non assume carattere sistematico.

La Corte ha poi ritenuto che il carattere "strettamente necessario" della raccolta debba essere adeguatamente motivato dall'autorità competente in ciascun caso specifico. Tale obbligo discende non solo dall'art. 10, ma anche dall'art. 4, par. 4, e dall'art. 54 della direttiva, letti alla luce dell'art. 47 della Carta, poiché l'interessato deve essere posto in condizione di comprendere le ragioni della misura, contestarla utilmente e ottenere un controllo giurisdizionale effettivo. L'eventuale sindacato del giudice non può sostituire l'obbligo motivazionale dell'autorità di polizia, perché è quest'ultima a dover compiere ex ante la valutazione di stretta necessità. Ne deriva che una normativa nazionale che non imponga tale motivazione adeguata è incompatibile con la direttiva.

Quanto, infine, al reato autonomo di rifiuto di sottoporsi al rilievo biometrico, la Corte ha chiarito che una simile incriminazione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, poiché presuppone un tentativo di trattamento di dati personali da parte di un'autorità competente a fini di contrasto dei reati. Tuttavia, la direttiva non osta in assoluto a una disciplina che consenta di perseguire e condannare la persona per tale rifiuto anche quando essa non sia poi perseguita o condannata per il reato principale: ciò è ammissibile a condizione che la raccolta originariamente richiesta soddisfacesse effettivamente il requisito della stretta necessità e che la sanzione inflitta per il rifiuto rispetti il principio di proporzionalità, tenendo conto delle circostanze concrete, della gravità del reato ipotizzato, del profilo dell'interessato e dell'incidenza complessiva della misura. In altri termini, il diritto dell'Unione non esclude il reato di rifiuto in sé, ma ne subordina la legittimità alla legittimità sostanziale della raccolta biometrica rifiutata e alla proporzione della risposta sanzionatoria.

C.G.U.E, Sez. IV, 19.3.2026, *Finansinspektionen*, C-363/24

«1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che ai fini della qualificazione di un'informazione come «privilegiata», può costituire un'informazione «avente un carattere preciso», ai sensi di tale articolo 7, paragrafi 1 e 2, una comunicazione di un emittente che indichi che una persona è stata iscritta in un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che quest'ultima non è autorizzata a vendere le azioni di tale emittente, anche se la ragione per la quale tale persona vi è stata iscritta non appare in tale comunicazione, purché si possa dimostrare che un investitore ragionevole potrebbe utilizzare detta comunicazione come facente parte dei fondamenti delle sue decisioni di investimento, di modo che colui che la detiene ottiene un vantaggio, a scapito di coloro che la ignorano, ponendosi in una situazione più favorevole rispetto agli altri investitori per negoziare strumenti finanziari.

2) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 596/2014 deve essere interpretato nel senso che per determinare se una comunicazione costituisca un'«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, occorre verificare se essa menzioni un insieme di circostanze o un evento concreto e apprezzabile nel suo complesso che si sono già verificati o che si possono realizzare e che sono ragionevolmente attesi. A tal fine, un'informazione che, in occasione di un'indagine *ex post*, si riveli erronea, può nondimeno costituire un'«informazione privilegiata», ai sensi di detta disposizione, se può essere dimostrato che, alla data in cui è stata divulgata, essa poteva essere

considerata verosimile e poteva conferire a colui che la deteneva un vantaggio economico rispetto agli altri investitori per negoziare strumenti finanziari».

La questione trae origine da un procedimento avviato dall'autorità di vigilanza finanziaria svedese nei confronti di Carnegie Investment Bank AB per presunto abuso di informazioni privilegiate ai sensi degli artt. 8 e 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014. Nel contesto di una procedura di vendita di azioni detenute in pegno, la banca aveva ricevuto un messaggio di posta elettronica con cui veniva comunicato che l'amministratore delegato e principale azionista dell'emittente era stato inserito nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ed era soggetto a un divieto di vendita delle azioni. Tale comunicazione non indicava le ragioni dell'iscrizione. La controversia verteva, in particolare, sulla qualificazione di tale messaggio come "informazione privilegiata", e segnatamente sul requisito del "carattere preciso" ai sensi dell'art. 7 del regolamento. Il giudice del rinvio si interrogava, inoltre, sulla rilevanza della correttezza dell'informazione e della valutazione dell'emittente circa la natura privilegiata delle circostanze sottese.

La Corte ha ritenuto che una comunicazione che si limiti a indicare l'iscrizione di una persona in un elenco di insider non è, di regola, sufficiente a integrare un'informazione privilegiata, trattandosi di un elemento attinente all'organizzazione interna dell'emittente. Tuttavia, qualora tale comunicazione sia accompagnata da ulteriori elementi – in particolare dall'indicazione di un divieto di vendita imposto al soggetto interessato – essa può acquisire un grado di specificità tale da consentire a un investitore ragionevole di trarre conclusioni sul possibile impatto sui prezzi degli strumenti finanziari. In tale prospettiva, anche in assenza dell'indicazione delle ragioni sottese all'iscrizione, l'informazione può essere qualificata come "sufficientemente precisa", purché sia idonea, alla luce del contesto e delle circostanze del caso concreto, a orientare le decisioni di investimento.

La Corte ha inoltre chiarito che la qualificazione di un'informazione come privilegiata deve essere effettuata secondo un criterio oggettivo, indipendente sia dalla correttezza della valutazione dell'emittente sia dall'esattezza dell'informazione stessa. Un'informazione che si riveli ex post inesatta può comunque costituire informazione privilegiata qualora, al momento della sua comunicazione, fosse sufficientemente verosimile e idonea a conferire al suo detentore un vantaggio informativo rispetto agli altri operatori di mercato. La verifica del "carattere preciso" richiede, pertanto, che l'informazione si riferisca a un insieme di circostanze o a un evento concretamente apprezzabile, già verificatosi o ragionevolmente atteso, e che sia tale da permettere di trarre conclusioni circa il possibile effetto sui prezzi, secondo la prospettiva di un investitore ragionevole.

Ne consegue che una comunicazione relativa all'inserimento in una insider list, accompagnata da un divieto di negoziazione, può integrare informazione privilegiata anche in assenza della descrizione del fatto sottostante, ove risulti idonea a incidere sulle decisioni di investimento e a porre il suo destinatario in una posizione informativa privilegiata rispetto al mercato.

C.G.U.E, Sez. IV, 26.3.2026, *Aurnois*, C-239/24

«La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile nell'ambito di una controversia vertente sulla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del territorio di quest'ultimo e non può incidere sulla portata di disposizioni di diritto nazionale che prevedono una siffatta competenza».

La questione trae origine da un procedimento avviato in Belgio da due sorelle di una cittadina saudita, attivista per i diritti delle donne, che assumevano essere stata vittima, in Arabia Saudita, di crimini contro l'umanità consistenti in arresti e detenzioni arbitrari, torture, trattamenti inumani, sparizioni forzate e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Le denunciante avevano chiesto ai giudici belgi di esercitare la competenza extraterritoriale prevista dal diritto nazionale nei confronti di diversi leader sauditi, sostenendo di dover essere considerate non solo vittime indirette, ma anche vittime dirette, in quanto persone che avrebbero subito danni mentali, emotivi ed economici in conseguenza delle condotte poste in essere contro la loro sorella. In tale contesto, il giudice del rinvio si è interrogato sulla possibilità di utilizzare la nozione di "vittima" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE per incidere sull'interpretazione della disciplina belga in materia di giurisdizione penale extraterritoriale.

La Corte ha ritenuto che la direttiva 2012/29 non sia applicabile a una controversia avente ad oggetto la competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del suo territorio e che, pertanto, essa non possa incidere sulla portata di disposizioni nazionali che disciplinano tale competenza. La Corte muove dalla base giuridica della direttiva, adottata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE, e sottolinea che essa si limita a stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime nell'ambito di procedimenti penali già rientranti nella sfera di competenza degli Stati membri, senza disciplinare le condizioni in presenza delle quali tali procedimenti possano essere instaurati.

I giudici di Lussemburgo hanno valorizzato, in particolare, il considerando 13 della direttiva, secondo cui essa si applica ai reati commessi nell'Unione e ai procedimenti

penali che si svolgono nell'Unione, conferendo diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgano nell'Unione. In altri termini, la direttiva presuppone che la competenza penale dello Stato membro sia già stata affermata; non serve, invece, a fondarla né a estenderla. La stessa conclusione è corroborata dal considerando 50, che fa salva la competenza degli Stati membri ad avviare procedimenti penali e lascia impregiudicate le regole sui conflitti di competenza.

C.G.U.E, Grande Sezione, 17.3.2026, Županijsko državno odvjetništvo, C-8/24

«1) L'articolo 1, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 2, punto 2 e punto 3, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica a un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest'ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione.

2) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento e alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che l'autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca in ragione dell'asserita violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito da tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, di detto regolamento, qualora tale soggetto, che abbia effettivamente ricevuto la notifica, in una lingua a lui comprensibile, di parti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di cui sopra sufficienti per consentirgli di proporre un ricorso avverso quest'ultimo, non si sia avvalso dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca summenzionato».

La questione trae origine da un procedimento di riconoscimento ed esecuzione in Croazia, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1805, di un provvedimento di confisca emesso in Slovenia nei confronti di una società croata e avente ad oggetto azioni societarie ritenute provento di reato. Il provvedimento era stato adottato all'esito di un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione degli imputati dal reato loro contestato; nondimeno, il giudice sloveno aveva disposto la confisca dei beni sul presupposto che essi costituissero il provento di altri reati commessi da soggetti diversi

dagli imputati assolti e nei cui confronti non era stato formulato alcun atto di imputazione. La società destinataria della misura ha contestato il riconoscimento del provvedimento, deducendo, da un lato, che una simile confisca non rientrasse nell'ambito di applicazione del regolamento 2018/1805 e, dall'altro, che il procedimento svoltosi nello Stato di emissione fosse stato lesivo dei suoi diritti fondamentali, in quanto essa non era stata convocata in tutte le fasi del procedimento, non era stata informata del diritto di avvalersi di un difensore per l'intera procedura e non aveva ricevuto la notifica integrale della sentenza in una lingua a lei comprensibile.

La Corte ha ritenuto, anzitutto, che il regolamento 2018/1805 si applichi anche a un provvedimento di confisca adottato in assenza di una condanna definitiva, purché esso sia stato emesso da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato e riguardi beni qualificati come provento di reato o comunque confiscabili ai sensi del diritto dello Stato di emissione. In tale prospettiva, non rileva che il provvedimento sia contenuto in una sentenza di assoluzione, né che la confisca sia fondata su reati diversi da quello oggetto dell'imputazione, commessi da soggetti diversi dagli imputati assolti e mai formalmente rinviati a giudizio. Il regolamento, infatti, include espressamente anche le ipotesi di confisca "in assenza di una condanna definitiva", sicché la nozione di procedimento penale rilevante ai fini del mutuo riconoscimento non coincide con il solo schema classico della condanna all'esito dell'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha affermato che l'autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento di confisca per violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento solo in situazioni eccezionali, allorché sussistano seri motivi, fondati su elementi specifici e oggettivi, per ritenere che l'esecuzione comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso concreto, una palese violazione di un diritto fondamentale garantito dalla Carta. La Corte ha chiarito che tale disposizione configura un motivo di rifiuto autonomo e di stretta interpretazione, che richiede una valutazione individualizzata e non presuppone necessariamente la previa dimostrazione di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato di emissione.

Nondimeno, la Corte ha precisato che il soggetto colpito dal provvedimento non può invocare con successo tale motivo di rifiuto qualora non abbia utilizzato i mezzi di ricorso effettivi disponibili nello Stato membro di emissione, salvo che dimostri l'esistenza di circostanze particolari che abbiano reso impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali rimedi o ne abbiano svuotato di effettività la tutela. Ne consegue che, ove il destinatario del provvedimento abbia ricevuto una notifica, in una lingua a lui comprensibile, delle parti della sentenza necessarie a consentirgli di proporre impugnazione e, nonostante ciò, sia rimasto inerte, l'autorità di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento della misura facendo leva su presunte violazioni



Osservatorio

dei diritti della difesa o del diritto a un ricorso effettivo maturate nello Stato di emissione.

LEGISLAZIONE UE

DECISIONE (UE) 2026/452 della Commissione del 27 febbraio 2026 che istituisce la rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni

La decisione istituisce la rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni, prevista dall'art. 29 della direttiva (UE) 2024/1260. Si tratta, in sostanza, di un gruppo di esperti e autorità competenti creato per migliorare il coordinamento europeo nel settore del recupero dei proventi di reato e della gestione dei beni confiscati.

La rete ha due funzioni principali. Da un lato, deve fornire consulenza alla Commissione e favorire lo scambio di migliori pratiche sull'attuazione della direttiva 2024/1260. Dall'altro, deve facilitare la cooperazione operativa tra gli uffici per il recupero dei beni, gli uffici per la gestione dei beni degli Stati membri ed Europol.

Quanto alla composizione, il gruppo è formato dalle autorità nazionali che svolgono le funzioni degli uffici previsti agli artt. 5 e 22 della direttiva 2024/1260, oltre a Europol. I membri designano i propri rappresentanti, che devono avere un elevato livello di competenza. La presidenza spetta a un rappresentante della Commissione e, quando opportuno in base all'ordine del giorno, anche a un rappresentante di Europol.

Sul piano del funzionamento, il gruppo opera su richiesta della Commissione secondo le regole generali sui gruppi di esperti della Commissione. Le riunioni si tengono di regola presso la Commissione, ma possono svolgersi anche in videoconferenza, in forma ibrida o, se previsto dall'ordine del giorno, presso Europol. La Commissione cura la segreteria. Le deliberazioni possono essere rese pubbliche, se il gruppo lo decide a maggioranza semplice. Pareri, raccomandazioni e relazioni dovrebbero essere adottati preferibilmente per consenso; in mancanza, vale la maggioranza semplice.

La decisione consente inoltre alla Commissione di creare sottogruppi per questioni specifiche. Possono essere invitati, caso per caso, anche esperti esterni con competenze specialistiche, compresi rappresentanti di Eurojust, della Procura europea (EPPO) e, se del caso, dell'Autorità antiriciclaggio. È anche possibile attribuire lo status di osservatore a soggetti pubblici o organizzazioni diverse dalle autorità degli Stati membri, ma senza diritto di voto.

Un aspetto importante riguarda segreto professionale, sicurezza e trasparenza. Membri, osservatori ed esperti invitati sono vincolati al segreto professionale e al rispetto delle norme UE sulle informazioni classificate. Al tempo stesso, la decisione impone un elevato livello di pubblicità: il gruppo e i suoi sottogruppi devono essere

iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione, e documenti come ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti devono essere di regola pubblicati, salvo eccezioni legate alla tutela di interessi pubblici o privati.

Infine, la decisione stabilisce che i partecipanti non sono retribuiti, ma la Commissione può rimborsare le spese di viaggio e soggiorno nei limiti delle risorse disponibili.